

## **Trasporto-distribuzione gas, CdS: “Regole coordinamento poco chiare”**

*Il Consiglio respinge il ricorso Arera sulla delibera 230/2019:*

*“Principio valido ma vi sono lacune motivazionali”*

La necessità che il soggetto che intende sviluppare delle reti di trasporto si coordini con i progetti dei DSO per le reti di distribuzione “è primaria” e non viene messa in discussione. Ma tale necessità di coordinamento “non può limitarsi all’enunciazione di una formula meramente generica o indeterminata”. Questa la motivazione che ha indotto il CdS a respingere il ricorso Arera sulla delibera 230/2019, confermando la sentenza del TAR Milano favorevole a Energie Reti Gas.

Il TSO, attivo principalmente in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sosteneva appunto che le regole dell’Autorità non fossero chiare, tanto più alla luce del fatto che molti investimenti dei distributori gas sono bloccati dal farraginoso processo delle gare ATEM.

Da qui anche l’illegittimità della delibera 335/2019 con cui Arera ha espresso la valutazione negativa sugli interventi di sviluppo relativi ai Piani di Erg per il 2017 e il 2018, sulla base “della mancanza di un adeguato coordinamento con i gestori di rete interconnessi e l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare l’efficienza e l’utilità per il sistema gas degli interventi”.

Il Consiglio ritiene che la sentenza di primo grado “sia esente da vizi logici o giuridici nell’evidenziare le lacune motivazionali degli atti gravati”.

Il TAR “non ha negato che il principio del coordinamento, di cui all’art. 20 del D.lgs n. 164 del 2000, sia un principio normativo cardine della materia”.

Ma “l’unica formula ragionevole a tale riguardo per esaudire l’esigenza del coordinamento è nel senso che le due reti si integrano, ‘giustificandosi’ a vicenda, anche con riguardo alle valutazioni di fattibilità, al rapporto costi benefici, sostenibilità degli investimenti e la loro riconoscibilità a livello tariffario, nell’ambito di una pianificazione del sistema di trasporto gas che si articola attraverso diversi livelli istituzionali nazionali ed europei”.

È quindi “indubbio che un Piano di investimento possa essere valutato negativamente qualora emerga che non siano stati considerati gli aspetti di coordinamento con la rete di distribuzione”. Tale necessità, tuttavia, “non può limitarsi all’enunciazione di una formula meramente generica o indeterminata, sulla base del supposto principio di autonomia dello sviluppatore della rete di trasporto, ma deve declinarsi nell’elaborazione di principi, da parte di Arera, che diano consistenza a questo onere di coordinamento che in molti casi, come quello in esame, deve intervenire in aree nelle quali non è stato ancora individuato il soggetto gestore del servizio di distribuzione”.

E “stesso discorso può essere fatto per le affermazioni che la metanizzazione non deve essere conseguita a ogni costo, assunto mai messo in discussione dalla sentenza gravata”.

Riguardo infine alla possibilità da parte di Arera di chiedere ai TSO modifiche dei Piani decennali, il CdS afferma che l’Autorità “ha il potere-dovere di valutare la possibilità di richiedere eventuali modifiche al fine di rendere il piano approvabile, ai fini dei riconoscimenti tariffari”.

La possibilità dell’impresa di trasporto di ripresentare il piano per gli anni successivi, però, “non può privare di rilevanza la possibilità di far valere vizi di legittimità procedimentali e sostanziali per quello in corso”.

QE, 27-05-2022